

TAR Lombardia, Sezione III Milano - Sentenza 16/01/2006 n. 50
legge 109/94 Articoli 10, 30 - Codici 10.1, 30.1

L'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. sanziona con l'escussione del deposito cauzionale la mancata conferma da parte dell'offerente o dell'aggiudicatario delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta (art. 10, comma 1quater, della stessa legge). Pertanto, l'amministrazione che avvia il procedimento di incameramento della cauzione esercita una facoltà espressamente prevista dalla legge. Né in proposito può assumere alcuna valenza l'eventuale buona fede del concorrente, atteso che la giurisprudenza amministrativa è concorde ormai nel ritenere che "ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la sanzione stabilita per l'inadempimento alla richiesta di comprovare documentalmente, nei termini previsti, il possesso dei requisiti autocertificati, elimina ogni discrezionalità della stazione appaltante, dovendo l'amministrazione procedere all'esclusione della concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'autorità di vigilanza" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2003, n. 460), "...senza che possano distinguersi le due ipotesi della assoluta mancanza di prova e della difformità di quella fornita dalle modalità prescritte e senza che rilevi il carattere psicologico della violazione" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2002, n. 6768). Nessun dubbio può inoltre sussistere in relazione alla legittimità della segnalazione dell'episodio all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, atteso che tale provvedimento si fonda sui medesimi presupposti di fatto e di diritto sopra evidenziati.